

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 15 gennaio 2021

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 01/2021

LEGGE DI BILANCIO 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La Legge è in vigore dal 1° gennaio 2021, di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE DI GIOVANI UNDER 36 – ART. 1, COMMI 10-15

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è previsto l'esonero contributivo:

- nella misura del **100%** della **contribuzione a carico del datore di lavoro**,
- per un periodo **massimo di 36 mesi**,
- nel **limite** massimo di **6.000 euro annui**.

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero contributivo è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell'apprendista.

N.B. L'incentivo non è immediatamente operativo, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE – ART. 1, COMMI 16-19

In via sperimentale per il biennio 2020-2021 è stato introdotto l'esonero contributivo per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel medesimo periodo (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022):

- nella misura del **100%** della **contribuzione a carico del datore di lavoro**, con esclusione del premio INAIL;
- nel **limite** massimo di **6.000 euro annui**;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato) oppure
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

Le assunzioni in esame devono comportare un **incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Tale incremento deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

N.B. L'incentivo non è immediatamente operativo, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID- 19 – ART. 1, COMMI 299 -305 e 312 - 314

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIG IN DEROGA, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **12 settimane**.

Le **12 settimane sono gratuite** (no contributo addizionale) e devono essere **collocate** nel periodo:

- **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di **CIGO**;
- **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di **Assegno ordinario FIS e di CIG IN DEROGA**.

FSBA ARTIGIANATO

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (FSBA) garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario per la stessa durata della cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario FIS ossia:

- **12 settimane gratuite** nel periodo **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021**

Il trattamento salariale può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'EBAV.

N.B. I trattamenti di integrazione salariale introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sono riconosciuti **ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021**, data di entrata in vigore della predetta legge.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ART. 1, COMMI 306 - 308

E' introdotto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dall'articolo 3 del DL n. 104/2020) per un **ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite** nei mesi di **maggio e di giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

N.B. **L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.**

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO - ART. 1, COMMI 309-311

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020 anche per il periodo **dal 31 gennaio al 31 marzo 2021**.

La deroga al blocco generalizzato dei licenziamenti viene meno nei seguenti 3 casi:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASpI;

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALE – ART. 1, COMMA 279

La possibilità del **rinnovo o proroga acausali** dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, per un **periodo** massimo di **12 mesi** e per **una sola volta** (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), mediante sottoscrizione del contratto entro il **31 marzo 2021**.

ASSEGNO DI NATALITA' – ART. 1, COMMA 362

La Legge di Bilancio 2021 estende il bonus bebè anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** e diventa una prestazione "universale" in quanto dal 1° gennaio 2020 **spetterà a tutte le famiglie**.

Il bonus, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino** al compimento del **primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è **umentato del 20%**.

Per la presentazione delle domande, requisiti e modalità di accesso al bonus bebè per il 2020 si attendono i chiarimenti INPS.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO – ART. 1, COMMA 25 e 363-364

Il **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale) **a favore del padre** lavoratore dipendente è **prorogato** anche per l'**anno 2021**, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nella misura di **10 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 7, in vigore sino al 31 dicembre 2020).

La fruizione del congedo di paternità obbligatorio viene estesa anche ai casi di morte perinatale.

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.